

COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

N. 4 Reg. Delib.
del 30/05/2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : TARI - DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **undici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bosnasco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale vigente, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero sette componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VERCESI Flavio</i>	<i>Presidente</i>	Si
<i>SCANAROTTI Stefania</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>ALMADORI Gianluca</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>PEROTTI Alberto Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>BRAMBILLA Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>QUANTELLI Alex</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>PREVEDINI ANDREA</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>PISANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CALCHI Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>BRUINS Rosemary Corinne Hillegonda</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>VERCESI Fabio Amilcare</i>	<i>Consigliere</i>	No
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE.

Il Signor VERCESI Flavio, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : TARI - DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022", pubblicata sulla pubblica sul S.O. n. 45 alla G.U. n. 304 del 30/12/2019 Serie Generale, in vigore dal 01/01/2020;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Dato atto che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50, è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

Visto che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)"

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Bilancio 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamati:

- la Legge n. 160/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", che all'art. 1 Comma 738 introduce una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti

TARI, a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento;

- il Comunicato Anci-Ifel del 12 dicembre 2019 sulla predisposizione del PEF e la proroga dei termini di presentazione;

Ricordato che a decorrere dall'anno 2018 ha trovato applicazione il comma 653 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “nella determinazione dei costi” del servizio rifiuti “il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16).

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Considerato che in ragione della complessità del percorso di riformulazione ed approvazione dei piani finanziari e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, la legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) ha differito, per il 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile, sganciandolo pertanto dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione. La norma che risulta approvata è la seguente: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Richiamata al riguardo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario e le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Visto l'art. 107 commi 4 e 5 D.L. 18/2020 che dispone:

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020, termine ulteriormente differito al 31/07/2020 dal D.L. 34/2020;
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto, pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, nell'oggettiva indisponibilità di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019, di dare atto che a legislazione vigente, non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alla tariffa TARI per l'anno 2020 in considerazione di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale), e che, nel silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2019;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti votanti resi a norma di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che in considerazione di quanto previsto D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alle aliquote della TARI per l'anno 2020 e che, nel silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2019;


2. DI RISERVARSI di apportare le variazioni alle tariffe TARI per l'anno 2020 che risulteranno necessarie una volta disponibile il nuovo Piano economico finanziario (PEF) approvato nell'osservanza delle prescrizioni ARERA;

3. DI DISPORRE che, in difetto di eventuali variazioni o integrazioni, tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fermo restando il fatto che, a mente di quanto previsto dal novellato art. 15 ter del decreto crescita D.L. 34/2019, le rate TARI scadenti prima del 1° dicembre 2020 (attualmente due su tre complessive) dovranno essere corrisposte con le tariffe deliberate per il 2019, potendo applicare, evidentemente anche a conguaglio solo dopo il 1° dicembre, le tariffe deliberate per l'anno 2020.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole dei presenti votanti resa a norma di legge;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BOSNASCO
Provincia di Pavia

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI - DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE ANNO 2020.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Addì, 25/05/2020

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO- FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Manuela GIOVANETTI)

Parere inserito nella deliberazione di C.C. N. 4 del 30/05/2020

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to VERCESI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Bosnasco, li _____ **- 8 GIU 2020** _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bosnasco, li _____ **- 8 GIU 2020** _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE